



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6  
PRESSO GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL

COMUNE DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA', 1  
15121 ALESSANDRIA  
AL

2/4/22 a Revoca notifica

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **60/2022**

in data : **05/04/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

**COMUNE DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 05/04/2022

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

[redacted], nato [redacted],

ivi residente in [redacted], elettivamente domiciliato presso Aldue

Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060) con sede in Alessandria, via Cremona n.

6, in proprio

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Calcagni (C.F.: CLCRRT70S18A182X) in forza di procura e delibera di Giunta depositate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria, - preliminarmente di sospendere l'esecuzione dei verbali indicati in premessa, concorrendo i motivi di cui al comma 3 ter dell'art. 204 bis CdS, ivi compreso l'ordine ex art. 126 bis CdS. - In legittimità e nel merito, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia il giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale in premessa e degli atti consequenziali.



N. 60/22 SENT.

volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, di confermare il verbale opposto nel minimo editto ex art. 202 Cds"

Conclusioni di parte resistente: "...si insiste per il rigetto del ricorso".

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 23.11.2021 chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei verbali n. R9664 del 14.9.2021 e notificato il 25.11.2021, n. R10330 del 30.9.2021 notificato il 5.11.2021 entrambi elevati per la violazione dell'art. 146 comma 3 CdS, accertata mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento reDvolution matr. 309201035 installata alla intersezione semaforica di viale Forlanini con la S.P. 79 ad Alessandria.

La parte ricorrente, che delegava il dott. Mario Gatto, Presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Consumatori "Aldue Globoconsumatori Onlus" alla propria rappresentanza in giudizio, indicava, come motivi di ricorso, la mancata pubblicazione oltre che inesistenza e mancata indicazione nei provvedimenti opposti di alcun decreto di omologazione della apparecchiatura utilizzata per i rilevamenti, l'illegittimità di un accertamento in differita a mezzo apparecchiatura non presidiata e non omologata per il trasferimento dati a distanza, la violazione del D.L.gs 267/2000 (TUEL) con conseguente illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato a mezzo apparecchiatura la cui installazione non è stata previamente autorizzata mediante deliberazione di Giunta Comunale e la mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento.

Il Comune di Alessandria si costituiva mediante deposito in data 26.01.2022 della comparsa di risposta unitamente a fascicolo documenti, in cui contestava interamente le deduzioni in fatto ed in diritto di parte ricorrente.

La causa era decisa alla prima udienza del 10.2.2022, fissata anche per discussione, presenti entrambe le parti per come sopra rappresentate.

Il ricorso appariva fondato e veniva pertanto accolto.

Per quanto concerne la dedotta causa di nullità dell'accertamento per mancata autorizzazione alla installazione dell'impianto semaforico de quo mediante apposita delibera della Giunta Comunale, il motivo deve ritenersi fondato ed assorbente.

Preliminarmente si osserva non è stata prodotta dal Comune resistente, attore sostanziale nel giudizio di opposizione in quanto onerato della prova della legittimità del proprio operato (fra le tante Cass. Civ. sentenza 5095/1999), una Delibera di Giunta facente specifico riferimento alla installazione del sistema di rilevazione del transito con semaforo rosso alla intersezione di viale Forlanini con la S.P. 79 in Alessandria, dove è stata accertata l'infrazione oggetto di impugnazione.

Sul punto si legge nella comparsa del Comune che *"La pretesa sanzionatoria di una Pubblica Amministrazione non si basa su una delibera o su un atto di altra natura. Non vi è nessuna norma che prevede che un accertamento relativo alle violazioni del cds sia nullo se l'apparecchiatura adottata non è sorretta da una delibera di giunta"*, aggiungendosi che *"non è la presenza o meno della delibera di Giunta a legittimare la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione"* ma *"il mancato e comprovato rispetto da parte di qualsivoglia utente della segnaletica stradale, quand'anche detta segnaletica sia apposta del tutto illegittimamente al fine di tutelare l'affidamento che altri pongono nella relativa prescrizione"*. A sostegno della separazione dei compiti tra organi politici e amministrativi il Comune menzionava la sentenza n. 992/2020 della terza sezione del Tribunale di Torino pubblicata il 20.02.2020.

Nel caso di specie il Comune ha prodotto una risalente deliberazione della Giunta Comunale (la n. 342/Servi – 494 del 2.12.2014) avente ad oggetto il PEG – esercizio 2014, nella quale si delibera di confermare gli obiettivi già assegnati per l'anno in corso

col Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio- Esercizio 2014 contenuti nell'allegato alla deliberazione G.C. n. 242 del 09.09.2014, e di "Assegnare ai Direttori (...) le risorse finanziarie derivanti dall'avvenuta approvazione del bilancio annuale di previsione e della conseguente variazione di assestamento generale ...", ed una "Ordinanza permanente" Dirigenziale n. 193 del 22.4.2021 nella quale il responsabile del servizio autonomo di Polizia Locale "ordina" che in alcune intersezioni di seguito individuate (tra cui quella in cui aveva luogo l'accertamento della violazione de qua) "la circolazione continuerà ad essere regolamentata per l'intero arco della giornata, mediante impianti semaforici, con i tempi semaforici divisi nei cicli già posti n essere".

In nessuno di tali documenti viene compiuta la identificazione dell'intersezione *de qua* quale luogo ove effettuare la installazione della apparecchiatura di rilevamento semaforico (l'ordinanza dirigenziale si limita ad ordinare la prosecuzione della regolamentazione del traffico veicolare nelle modalità già in essere), né viene effettuata una motivazione verificabile di tale scelta.

E' da osservare che nella Circolare del 14.5.2008 n. 2941/M del Ministero dell'Interno, richiamato il parere dell'Avvocatura dello Stato in merito al quesito posto dallo stesso Ministero dell'Interno, è riportato: "*La delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di utilizzare ed installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni de quibus- ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale- deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti. Tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere: così come compete al Giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativa di*



sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta l'installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscono in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata".

Non sono stati prodotti in giudizio documenti tecnici redatti prima della installazione dell'impianto e dai quali sia possibile evincere le ragioni della scelta operata dal Comune di Alessandria, in relazione alle esigenze della circolazione, della sicurezza del traffico e degli utenti, né una delibera di Giunta comunale facente espresso riferimento alla installazione del sistema di rilevamento di cui si occupa il presente giudizio.

Ad avviso del giudicante tale delibera sarebbe stata necessaria in quanto la decisione, necessariamente motivata, di installare un impianto di rilevamento di infrazioni, con la approvazione della relativa spesa, non costituisce espressione di attività esecutiva e gestionale, ma di una scelta politico amministrativa, assegnandosi in caso contrario al Dirigente un ambito di discrezionalità che non gli appartiene.

E' bensì vero che specifico l'art. 107 TUEL al 2° comma prevede che "Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108", ed al 5° comma "A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti..." )

Recita tuttavia il primo comma dell'art. 107 TUEL: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai



*regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poter di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.*

Recentemente il Tribunale di Ivrea (sentenza 21.3.2022) si è espresso sulla legittimità della autorizzazione alla installazione di apparecchiatura con determina dirigenziale richiamando proprio il comma 1 dell'art. 107 T.U.E.L. nella parte sopra riportata affermando che “Non vi è dubbio che il potere di installazione degli apparecchi di accertamento delle infrazioni semaforiche, che permetta l'accertamento in automatico, derogando alla regola generale di presenza dell'operatore di polizia ex art. 201 comma 1 bis lett. b), rientri nelle competenze esecutivo-programmatiche del potere politico dell'ente locale e del tutto abnorme sia il provvedimento di che trattasi (per l'appunto: delibera dirigenziale - n.d.r.) con cui il singolo funzionario si è sostituito alla necessaria delibera della Giunta Comunale”.

Si osserva ancora che nell'ambito della previsione di cui all'art. 7 del CdS occorre distinguere due sfere di competenza e soprattutto due diversi strumenti di intervento e disciplina della regolamentazione del traffico: la prima di competenza del Dirigente (prima del Sindaco), avente ad oggetto la (sola) adozione di specifiche misure di limitazione della circolazione veicolare per esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela di beni specifici quali il patrimonio ambientale, naturale ed artistico (trattasi di provvedimento ad esclusivo contenuto limitativo o inibitorio del traffico, adottabili principalmente in presenza di ragioni contingenti, e come tali non necessariamente ancorabili a generali previsioni programmatiche di disciplina della sosta e della circolazione), la seconda affidata agli organi deliberanti dell'ente, trattandosi di un sostanziale potere generale di disciplina e di assetto del territorio, volta alla individuazione di specifiche aree nell'intento di migliorarne la qualità della circolazione



veicolare, assolvendo ad una funzione programmatica generale del traffico veicolare attraverso la delimitazione di zone pedonali, a traffico limitato, la previsione di un sistema di tariffazione per l'accesso e che si colloca accanto ed in via accessoria rispetto al generale potere attribuito al Dirigente (prima al Sindaco) (Cosi T.A.R. Sicilia Sez. III sentenza n. 65 del 14/01/2020).

Vari i conformi precedenti giurisprudenziali di merito in materia (Giudice di Pace di Ivrea sentenze del 24.9.2020 e del 15.01.2021; Giudice di Pace di Torino sentenze n. 365/2021, n. 1376/2021; sentenza Tribunale Torino 02.12.2020; Giudice di Pace di Alessandria nn. 427, 428 e 429 del 2020).

Ulteriori motivi si ritengono assorbiti.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali opposti.

Pone a carico del Comune di Alessandria (Polizia Municipale) gli esposti di lite pari ad € 43.00.

Alessandria, 10/02/2022.

Depositato in cancelleria oggi  
- 5 APR 2022  
Alessandria li .....

**IL CANCELLIERE ESPERTO**  
Dott.ssa *Luciana De Vivo*



Il Giudice di Pace  
*DOTTORESSA CINZIA DEFFORI*